

TI_GERICHTE 16.2000.33 vom 30. Mai 2000

TI Tribunale d'appello, 2000-05-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_16.2000.33

FR: TI_GERICHTE 16.2000.33 du 30 mai 2000

IT: TI_GERICHTE 16.2000.33 del 30 maggio 2000

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di cassazione civile 30.05.2000
16.2000.33

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 16.2000.00033 Lugano 30 maggio 2000 /kc In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Chiesa, presidente, Cocchi e Giani segretaria: Petralli Zeni, vicecancelliera sedente per giudicare il ricorso 21 marzo 2000 presentato da _____ contro la sentenza 7 marzo 2000 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 14 aprile 1999 nei confronti di _____ con la quale l'istante ha chiesto il pagamento e di fr. 573.90 nonché il rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. _____ dell'UE di Riviera, domande parzialmente accolte dal primo giudice, letti ed esaminati gli atti considerato in fatto e in diritto: che con istanza 14 aprile 1999 la ditta _____, specializzata nella riparazione di macchine agricole, ha convenuto in giudizio _____ al fine di ottenere il pagamento di fr. 573.90 a saldo di due fatture emesse per lavori di riparazione eseguiti al trattore di quest'ultimo; che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione della riparazione da parte dell'istante; che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenute fondate le contestazioni del convenuto secondo il quale il primo intervento dell'istante, oggetto della fattura 12 maggio 1998 (per fr. 280.-), non è stato idoneo a risolvere in modo definitivo i problemi lamentati al motorino di avviamento del trattore, ha esonerato il convenuto dal pagamento di questa fattura, mentre ha accolto l'istanza per la differenza di fr. 293.90 richiesta a saldo della successiva fattura 5 agosto 1998; che con scritto 21 marzo 2000 l'istante è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento; che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni; che giusta l'art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l'atto è nullo (cpv.3); che nel caso concreto il contenuto dello scritto 21 marzo 2000 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione; che infatti, invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l'applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a riproporre la loro versione dei fatti, della quale non si ha peraltro nessuna traccia nelle risultanze istruttorie e tantomeno nel verbale d'udienza; che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento

del giudizio impugnato; che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede, mentre il carico delle spese segue la soccombenza. Per i quali motivi, richiamati gli art. 327 segg. CPC pronuncia: 1. Il ricorso 21 marzo 2000 di _____ è nullo. 2. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 80.–. sono poste a carico dei ricorrenti. 3. Intimazione a: – _____ Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riviera. Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello Il presidente
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.